



## TRIBUNALE DI UDINE

- sezione civile -

### Ordinanza

Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

|                        |          |                      |
|------------------------|----------|----------------------|
| dott. Marina           | IOB      | <i>Presidente;</i>   |
| dott. Maria Antonietta | CHIRIACÒ | <i>Giudice;</i>      |
| dott. Andrea           | ZULIANI  | <i>Giudice rel.;</i> |

nel procedimento iscritto al n° 4255/10 R.A.C.C. promosso da

- **(A) s.r.l.** con gli avvocati,

contro

- **(B) s.p.a.** con l'avvocato;

visto il reclamo al collegio ai sensi dell'art. 669-*terdecies* c.p.c. proposto dalla resistente avverso l'ordinanza 3.5/8.6.2010 con cui il giudice designato dott.ssa A. Antonini ha accolto il ricorso contro di lei proposto da (B), ordinando in via d'urgenza il rilascio immediato delle unità immobiliari site in Comune di Dalmine e già oggetto del contratto di *leasing* stipulato tra le parti;

uditi i difensori delle parti in camera di consiglio e letti gli atti ed i

documenti del procedimento;

rilevato che vengono sollevati ed illustrati i seguenti tre motivi di reclamo: 1. “incompetenza del giudice che ha concesso il provvedimento cautelare”; 2. “inammissibilità del ricorso (esistenza di una specifica misura cautelare)”; 3. “insussistenza dei presupposti per la concessa tutela”;

ritenuto, per quanto riguarda il primo motivo:

a) che non può sussistere una questione di competenza tra diversi magistrati di questo stesso ufficio giudiziario, sicché l’eccezione – basata sulla circostanza che pende tra le medesime parti, e davanti ad altro magistrato di questo tribunale, una causa di merito avente ad oggetto i crediti reciprocamente vantati in esito alla risoluzione del medesimo contratto di *leasing* – non può che essere, come tale, infondata;

b) che l’eccezione non sarebbe fondata nemmeno riqualificandola come eccezione di nullità per errata costituzione del giudice (art. 158 c.p.c.), posto che la causa di merito già pendente tra le parti non ha ad oggetto né la restituzione dell’immobile (che non è stata richiesta in quella sede), né – a ben vedere – la risoluzione del contratto, in quanto quest’ultima è semplicemente pacifica, sicché non può che essere estranea alla materia del contendere in qualsivoglia processo tra le parti: v., nel senso di dare scontata l’avvenuta risoluzione, l’ordinanza 14/16.6.2010 del giudice istruttore dott.

Petoello; del resto, la pretesa creditoria vantata dall'utilizzatore ai sensi dell'art. 1526, comma 2°, c.c. presuppone la risoluzione – e, a dire il vero, anche la restituzione – del bene con conseguente possibile eccessivo arricchimento del concedente);

ritenuto, per quanto concerne il secondo motivo di reclamo, che non sussiste alcun profilo di inammissibilità (*rectius*: infondatezza) della domanda per mancanza del requisito della residualità con riferimento al sequestro giudiziario (“Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo”: art. 700, comma 1°, c.p.c.), perché la ricorrente (B) ha chiaramente esposto un'esigenza cautelare che non è quella di custodire gli immobili nella loro materialità, ma è quella di riavere quanto prima la disponibilità effettiva e concreta degli immobili per reimmetterli nel circuito della propria attività imprenditoriale, esigenza che (a prescindere dalle successive considerazioni circa il carattere irreparabile del danno paventato) non sarebbe certo tutelata con il sequestro giudiziario e la nomina di un custode;

ritenuto, infine, che è infondato anche il terzo motivo di reclamo, volto a negare la sussistenza del requisito della irreparabilità del danno, in quanto:

a) occorre premettere una essenziale caratteristica del caso in esame: il *fumus boni iuris* – che solitamente integra l'altro presupposto, oltre al *periculum in mora*, della tutela cautelare – è qui sostituito da una totale certezza in ordine al diritto di (B) di ottenere il rilascio dei beni, nel

senso che la stessa (A) non pone la questione di un proprio diritto di trattenerli; anche qualora le ragioni e le lamentele dell'utilizzatrice con riferimento all'esecuzione del contratto di *leasing* fossero integralmente fondate, ciò non di meno gli immobili dovrebbero essere restituiti alla concedente, perché è pacifico che quest'ultima ne è la proprietaria e che si è *già* risolto il contratto che dava titolo di detenerli a (A);

b) in tale contesto, il mancato rilascio degli immobili costituisce un abuso idoneo a provocare all'avente diritto un danno che si protrae e si incrementa finché l'abuso persiste;

c) contro tale abuso deve essere garantita una idonea tutela, che può essere soltanto quella capace di fare cessare l'abuso stesso e, così, impedire il danno; naturalmente, qualora l'abuso non venga fatto cessare, il danno provocato sarà normalmente risarcibile, ma il risarcimento *a posteriori* non può essere considerato un rimedio del tutto equivalente rispetto alla possibilità di evitare *a priori* che il danno si realizzi;

d) e proprio nella necessità di ottenere un provvedimento d'urgenza quale unico strumento idoneo ad *evitare di subire* il danno connesso al protrarsi di un comportamento pacificamente *contra legem* si ravvisa quella irreparabilità del danno che è richiesta per l'emissione di un provvedimento d'urgenza, a prescindere da qualsiasi ulteriore considerazione in ordine alla risarcibilità pecuniaria o meno del danno *una volta che esso si sia verificato*; in sostanza, l'irreparabilità consiste

nella futura impossibilità di impedire che il danno si verifichi, risultato che, invece, può essere ottenuto solo con una tempestiva ed adeguata misura cautelare di tipo anticipatorio;

ritenuto di dovere provvedere sulle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza, anche per quanto riguarda la presente fase di reclamo;

**P. Q. M.**

visto l'art. 669-terdecies c.p.c.;

**respinge** il reclamo, perché infondato, integralmente confermando l'ordinanza del giudice designato;

**condanna** la reclamante al pagamento, in favore della ricorrente-reclamata, delle spese di lite anche di questa fase del procedimento, che liquida – d'ufficio, in mancanza di nota – in complessivi € 1.800#, di cui € 740# per diritti, € 860# per onorari ed € 200# per rimborso forfettario.

*Si comunichi.*

*Udine, nella camera di consiglio del 9.9.2010.*

*Il Presidente.*

*Il Cancelliere*

*Depositata in cancelleria il*